



Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi

(Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Principi normativi

Art. 1 Legislazione

La normativa introdotta dagli atti legislativi della Confederazione mira a essere efficiente in termini economici e poco onerosa per le imprese. In particolare, essa osserva i seguenti principi:

- a. la scelta deve ricadere sull'alternativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici per l'economia del Paese;
- b. l'onere dei costi normativi per le imprese è analizzato in una fase iniziale del processo legislativo e presentato in modo trasparente; l'onere per le piccole e medie imprese non è eccessivo rispetto a quello che grava sulle imprese di grandi dimensioni;
- c. la normativa è concepita in modo favorevole all'innovazione e neutrale sotto il profilo tecnologico;
- d. la normativa è concepita in modo da non influire sulla concorrenza, evitando distorsioni, oggettive o potenziali, tra le imprese;
- e. gli atti legislativi sono formulati in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari.

¹ RS 101

² FF ...

Art. 2 Esecuzione

La Confederazione organizza l'esecuzione dei suoi atti legislativi in modo da ridurre al minimo l'onere amministrativo per le imprese. In particolare, essa osserva i seguenti principi:

- a. il numero di organismi a cui le imprese devono rivolgersi è ridotto al minimo;
- b. le norme sono comunicate alle imprese in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari;
- c. le procedure di prima istanza di diritto economico sono portate avanti in modo rapido e semplice; la durata delle procedure è limitata mediante termini ordinatori;
- d. il contatto con le autorità avviene utilizzando tutti i possibili strumenti elettronici;
- e. i moduli sono strutturati in modo uniforme e semplice;
- f. il controllo delle aziende avviene in base al rischio.

Art. 3 Verifica

¹ Il diritto vigente e la sua esecuzione vengono sottoposti a una regolare verifica per identificare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi normativi.

² Le revisioni del diritto vigente devono tenere conto anche dell'economicità.

Sezione 2: elaborazione di atti legislativi

Art. 4 Obblighi di verifica

¹ Le unità dell'Amministrazione federale alle quali compete l'elaborazione degli atti legislativi della Confederazione verificano se:

- a. per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate o conveniente in termini di costi;
- b. si possano evitare requisiti normativi più elevati rispetto a quelli previsti da normative omologhe in altri Paesi;
- c. l'esecuzione di una normativa possa essere semplificata con l'ausilio di mezzi elettronici;
- d. l'abrogazione di una normativa nello stesso ambito consenta lo sgravio delle imprese interessate.

² I risultati di queste verifiche devono essere riportati nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Se non vengono utilizzate le possibilità di sgravio delle imprese di cui al capoverso 1, ciò deve essere giustificato nel rapporto e nel messaggio.

Art. 5 Stima dei costi normativi

¹ Nel redigere gli atti legislativi della Confederazione, le unità dell'Amministrazione federale responsabili devono stimare i costi una tantum e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di agire, tollerare e astenersi. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca fornisce le basi metodologiche.

² I costi stimati devono essere riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Per quanto possibile, vengono confrontati con i benefici attesi dalla normativa.

³ Per quanto possibile, i costi stimati sono presentati in cifre. Se i costi non possono essere stimati in cifre devono essere descritti e deve essere indicato il motivo per cui non possono essere stimati in cifre.

⁴ Le unità responsabili aggiornano i risultati della stima dei costi normativi nel corso del processo legislativo. Riferiscono i risultati degli aggiornamenti all'organo responsabile del monitoraggio dell'onere normativo.

Sezione 3: Monitoraggio e studi settoriali

Art. 6 Monitoraggio dell'onere derivante dai costi normativi

¹ Il Consiglio federale monitora l'andamento dei costi normativi per le imprese.

² Designa l'organismo responsabile.

Art. 7 Studi settoriali

¹ Nei suoi obiettivi annuali, il Consiglio federale designa da tre a cinque settori normativi che saranno verificati nell'ambito di uno studio esterno per determinare se offrono un potenziale di sgravio per le imprese (studi settoriali).

² Ogni anno i dipartimenti propongono al Consiglio federale almeno un settore normativo di loro competenza per uno studio settoriale.

³ I Cantoni e le organizzazioni mantello dell'economia possono proporre al Consiglio federale alcuni settori normativi da verificare.

⁴ Gli studi settoriali mostrano le possibili misure di miglioramento e l'impatto economico di queste ultime. Essi sono pubblicati.

⁵ I dipartimenti presentano i risultati degli studi settoriali al Consiglio federale e presentano una proposta in merito ai passi successivi.

Art. 8 Rapporto

¹ Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi normativi.

² Il rapporto del Consiglio federale comprende:

- a. i risultati del monitoraggio dei costi normativi per le imprese;
- b. le proposte di sgravio suggerite dagli studi settoriali;
- c. un riepilogo delle misure del Consiglio federale per lo sgravio delle imprese dai costi normativi.

Sezione 4: Piattaforma elettronica per i servizi delle autorità

Art. 9 Scopo

¹ La SECO gestisce una piattaforma elettronica centralizzata per facilitare i servizi delle autorità nei confronti delle imprese e di altre unità IDI di cui alla legge federale del 18 giugno 2010³ sul numero d'identificazione delle imprese.

² Può consentire l'accesso alla piattaforma anche a soggetti singoli, a condizione che i servizi delle autorità offerti a questi ultimi siano paragonabili a quelli offerti alle imprese e ad altre unità IDI.

Art. 10 Funzioni

¹ La piattaforma fornisce supporto all'utente nella compilazione di richieste alle autorità.

² Offre all'utente la possibilità di:

- a. raccogliere e gestire i dati per poterli utilizzare in caso di richieste alle autorità;
- b. importare dati da registri ufficiali, a condizione che le basi giuridiche del registro stesso non lo impediscano;
- c. trasmettere documenti a un'autorità o ricevere documenti da quest'ultima, a condizione che il diritto applicabile non lo impedisca.

³ Fornisce alle autorità le interfacce per collegare i loro sistemi.

Art. 11 Utilizzo per l'esecuzione del diritto federale

¹ Le autorità federali devono rendere accessibili i propri servizi per le imprese e per le altre unità IDI attraverso la piattaforma, a meno che il diritto applicabile non lo impedisca. Lo stesso vale per le autorità cantonali e per i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi, nella misura in cui applicano il diritto federale.

² La CaF può prevedere eccezioni e termini per l'attuazione.

Art. 12 Utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale

La SECO può mettere a disposizione la piattaforma per l'esecuzione del diritto cantonale, a condizione che:

- a. non sia compromesso l'adempimento dei compiti principali della piattaforma;
- e

³ RS 431.03

- b. non siano necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

Art. 13 Standard

¹ La CaF può, nella misura in cui è necessario per l'interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma, stabilire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti per le autorità e per i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi secondo la presente legge. A tal fine, si basa su standard aperti esistenti e consolidati a livello internazionale.

² Definisce gli standard in collaborazione con la SECO e con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera.

Art. 14 Costi

¹ La Confederazione si fa carico dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma per quanto riguarda l'utilizzo per l'esecuzione del diritto federale.

² La SECO può stipulare un accordo di partecipazione finanziaria con i Cantoni, con gli enti pubblici, in particolare con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e con terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma per l'esecuzione del diritto federale.

³ In caso di utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti amministrativi cantonali versano un contributo che copre i costi di gestione e di sviluppo. La SECO può stabilire importi forfettari.

⁴ Nel caso di atti legislativi con un elevato interesse per la Confederazione, la SECO può rinunciare a un massimo del 45 per cento del contributo cantonale; nel caso di costi trascurabili, può rinunciare del tutto ai contributi cantonali.

Art. 15 Trattamento dei dati

¹ L'accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un'autorità o ricevuti da quest'ultima è consentito solo alle persone autorizzate dall'utente stesso.

² La SECO può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, tra cui dati degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere le funzioni di cui all'articolo 10.

³ Su richiesta dell'utente, la SECO può trasmettere i dati alle autorità competenti.

Art. 16 Termine di conservazione dei dati

¹ I dati vengono conservati fino a quando l'utente non li distrugge.

² Inoltre, la SECO distrugge i dati:

- a. al più tardi un anno dopo la cessazione dell'attività economica di un'unità IDI;
- b. due anni dopo che è venuta a conoscenza del fatto che un soggetto singolo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 è deceduto, a meno che un successore legale non abbia presentato richieste durante il periodo in questione.

Art. 17 Sicurezza dei dati

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca disciplina la garanzia della sicurezza dei dati.

Art. 18 Principio della trasparenza

¹ I dati salvati sulla piattaforma non sono considerati documenti ufficiali della SECO ai sensi della legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla trasparenza.

² I documenti trasmessi alle o dalle autorità attraverso la piattaforma sono considerati documenti ufficiali delle rispettive autorità.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Verifica

¹ Entro dieci anni dall'entrata in vigore, il Consiglio federale verifica se la presente legge e la sua esecuzione sono ancora necessarie, adeguate, efficaci ed economicamente sostenibili.

² Il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale contenente eventuali proposte di modifica.

Art. 20 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La sezione 3 (art. 6-8) ha effetto per i dieci anni successivi all'entrata in vigore.

⁴ RS 152.3